



FALLIMENTO

Circolare n.26/E del 22 marzo 2002 dell'Agenzia delle Entrate

Tassazione del residuo attivo finale

Ritenute di acconto sugli interessi

**di Giuseppe Rebecca
ed Erika Moro**

*Dottori commercialisti in Vicenza
partners Synergia Consulting Group*

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente emanato la circolare n. 26/E del 22 marzo 2002, definita, nei primi commenti, come una sorta di "manuale tributario" per i curatori fallimentari. Vi si trovano, infatti, chiarimenti sulle problematiche relative all'applicazione della normativa tributaria alle procedure concorsuali.

La circolare si articola in 7 punti:

- 1) la determinazione del risultato della procedura;
- 2) il riporto delle perdite;
- 3) la riduzione dei debiti a seguito di concordato;
- 4) la dichiarazione iniziale e finale presentata dal curatore del fallimento di un imprenditore individuale;
- 5) obblighi di dichiarazione ai fini dell'iva;
- 6) ritenute effettuate sugli interessi attivi dei depositi intestati alle procedure;
- 7) inapplicabilità di sanzioni ed interessi ai sensi dell'articolo 6-bis del D.L. 29 settembre 1997, n.328.

L'Agenzia delle Entrate dunque, oltre a fornire chiarimenti derivanti dalle norme di semplificazione del DPR n. 435/2001, interviene anche sulla determinazione del reddito d'impresa nel falli-

mento fornendo lo spunto per approfondire la problematica, qui trattata nell'ambito delle procedure delle società di capitali, della tassazione del residuo attivo finale, ipotesi certo rara, ma non improbabile. Analizziamo anche la questione delle ritenute d'acconto sugli interessi.

il fisco **1) La determinazione del patrimonio netto all'inizio della procedura**

La circolare n. 26/E del 22/3/2002, al punto 1), paragrafi 1.1 e 1.2, fornisce precisazioni relativamente alla determinazione del patrimonio netto iniziale e del residuo attivo.

La norma di riferimento è l'art. 125, comma 2, del TUIR che così recita: "Il reddito d'impresa ... compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale... è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, determinato in base a valori fiscalmente riconosciuti".

In base a quanto disposto nel citato art. 125, comma 2, del TUIR, vengono accostati due valori: il residuo attivo al termine della procedura fallimentare e il patrimonio netto iniziale "determinato in base a valori fiscalmente riconosciuti". Il risultato della procedura è pari alla differenza fra le due grandezze (patrimonio netto iniziale e residuo attivo finale). La norma non dà alcuna definizione di "residuo attivo" e "patrimonio iniziale" e non fa riferimento a conti economici,

quanto piuttosto a situazioni patrimoniali. Ciò è estraneo a qualsiasi criterio di determinazione delle imposte sui redditi di impresa (1), e si tenga conto che al "reddito d'impresa" fa espressamente riferimento l'art. 125. E' la stessa circolare n. 26/E al punto 6) ad ammettere la "diversità": "anteriormente all'entrata in vigore del Tuir il reddito d'impresa del periodo concorsuale veniva determinato secondo gli ordinari criteri, in base al conto dei profitti e delle perdite; la normativa vigente, invece, come illustrato in precedenza (si riferisce al punto 1, n.d.A.), ha adottato un criterio diverso, di natura patrimoniale".

Il legislatore è intervenuto sul concetto di patrimonio netto fiscale all'inizio della procedura fallimentare, con l'art.18, comma 2, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n.42 così definendolo: eccedenza delle attività sulle passività risultanti dal bilancio redatto e allegato dal curatore alla dichiarazione dei redditi iniziale, secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi. Ciò significa che il curatore, nel calcolare il patrimonio iniziale, deve applicare le regole e le variazioni del capo VI del TUIR previste per la determinazione del reddito d'impresa. A titolo di esempio, i fondi rischi o comunque i fondi costituiti con accantonamenti non fiscalmente deducibili devono essere esclusi (2).

La circolare N. 26/E del 22 marzo 2002 definisce il patrimonio netto dell'impresa all'inizio della procedura pari alla differenza tra il valore degli elementi attivi ed il valore degli elementi passivi in base al valore fiscalmente riconosciuto e ribadisce che, qualora tale differenza fosse negativa e vi fosse quindi una situazione di *deficit* patrimoniale, il patrimonio netto si consideri pari a zero, così come, peraltro, dispone l'art. 18, comma 2, DPR 42/88.

In particolare la circolare chiarisce che gli elementi patrimoniali attivi e passivi rilevano:

- anche se non registrati nelle scritture contabili purchè *accertati* dal curatore; quindi nell'ipotesi di indisponibilità delle scritture contabili del fallimento perché smarrite distrutte od occultate, per le attività, si fa riferimento all'inventario dei beni acquisiti all'attivo fallimentare e per le passività alla predisposizione dello stato passivo;

- per il costo fiscalmente riconosciuto e *non per il loro valore di stima* (3); così recita la circolare:

(1) G. Tarzia, "La tassazione del reddito d'impresa nel fallimento", Il fallimento, 1998, n. 3, p. 221.

(2) B. Quattraro, S. D'Amora, "Il curatore fallimentare", Giuffrè, Milano, 1999, p. 682.

(3) *Contra* G. Tinelli, "la determinazione del reddito d'impresa nelle procedure concorsuali", Rassegna Tributaria, 1989, I, pag. 264.

"il valore fiscalmente riconosciuto dovrà essere ricostruito non sulla base della stima del loro attuale valore, ma del costo storico e, per i beni ammortizzabili, in assenza di dati contabili, occorrerà tener conto anche dei presumibili ammortamenti dedotti."

Ci sembra opportuno osservare che le verifiche e gli accertamenti del curatore e degli organi del fallimento hanno finalità proprie non necessariamente coincidenti con quelle fiscali. In sede di inventario, il valore assegnato alle attività del fallimento si avvicina a quello di vendita ed in sede di predisposizione dello stato passivo si accerta se i crediti insinuati siano veri. Quanto riscontrato dal curatore poi non necessariamente assume rilevanza fiscale (4): l'esistenza di riserve occulte o di plusvalenze celate o di sopravvenienze non si traduce necessariamente in aumento del reddito imponibile. Infine l'eventuale accertamento di attività e passività fittizie deve riguardare, stando al dettato della norma, solo le operazioni di competenza del periodo intercorrente fra l'inizio del periodo d'imposta e la sentenza di fallimento, a nulla rilevando l'attendibilità fiscale dei bilanci precedenti, se non per finalità proprie della procedura fallimentare (per esempio per valutare la possibilità di effettuare azioni revocatorie o per redigere la relazione ex art. 33 L.F). L'Agenzia delle Entrate implicitamente ammette due patrimoni netti non coincidenti: uno a valori fiscali e uno a valori "fallimentari" quest'ultimo facente riferimento alla reale situazione della procedura.

Si segnala come parte della dottrina (5) ammetta che il patrimonio netto possa essere fatto pari a zero in tutti i casi in cui il curatore si trovi nella impossibilità assoluta di redigere *a posteriori* un bilancio fiscale dell'epoca iniziale, ciò in quanto la differenza fra attività e passività è, nella maggior parte delle procedure concorsuali, negativa.

2) Riporto delle perdite pregresse

La circolare n. 26/E del 22 marzo 2002 al punto 2) riconosce l'utilizzabilità delle perdite pregresse in diminuzione del risultato della procedura concorsuale e ribadisce che, poiché il fallimento rappresenta un unico periodo d'imposta, qualunque sia la sua durata, e anche se vi è stato esercizio provvisorio dell'impresa (ed infatti vi è un'unica dichiarazione finale), la perdita del periodo d'imposta immediatamente precedente la procedura concorsuale sarà utilizzabile in diminuzio-

(4) M. Preverin, "Note in tema di determinazione del reddito nel fallimento", Bollettino Tributario, 1995, n. 10, pag. 734.

(5) C. Zafarana, "Un caso concreto di chiusura di fallimento in presenza di residuo attivo", Rivista dei Dottori Commercialisti, 1992, n. 3, p. 509.

ne del risultato della procedura stessa e dei successivi quattro periodi d'imposta.

Il ragionamento dell'Agenzia delle Entrate, seppur non esplicito nel testo della circolare, si basa sulla lettura combinata degli artt. 102, comma 1, e 125 del Tuir. Il primo precisa che le perdite di un periodo d'imposta possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto; il secondo dispone che il periodo fallimentare sia da considerarsi a tutti gli effetti un unitario periodo d'imposta, anche se composto da più esercizi. La circolare specifica inoltre che, una volta che la società sia tornata *in bonis*, non vi è soluzione di continuità fra la fase di liquidazione (leggi procedura concorsuale) e la successiva fase di liquidazione ordinaria o attività d'impresa ordinaria e perciò le perdite maturate nei periodi precedenti alla sentenza di dichiarazione di fallimento potranno essere utilizzate in diminuzione dei redditi prodotti nelle fasi successive.

Pur condividendo l'orientamento ministeriale, bisogna ammettere che la questione non è pacifica. Il *legislatore* non disciplina espressamente nel Testo Unico delle Imposte Dirette il problema delle perdite degli esercizi pre-fallimentari che non siano state impiegate in compensazione prima dell'inizio della procedura concorsuale. Diversamente, con l'art. 124 Tuir, per il caso specifico della liquidazione ordinaria si prevede che le perdite pregresse, ove non compensate nel corso nella fase di liquidazione ai sensi dell'art. 102, sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio.

Vigente il DPR 597/1963, l'Amministrazione Finanziaria, con Risoluzione Ministeriale n. 11/3745 del 4 novembre 1977 e con Risoluzione n. 9/1116 del 1 settembre 1980 (6), si era già pronunciata favorevolmente sulla deducibilità delle perdite pregresse osservando che il periodo compreso fra l'apertura e la chiusura della procedura era da considerarsi a tutti gli effetti quale unitario periodo d'imposta. Così anche più recentemente, e dopo l'entrata in vigore del Tuir, con risoluzione n. 153/E del 7 ottobre 1998 (7), tra l'altro richiamata dalla stessa circolare n. 26/E del 22 marzo 2002.

In *dottrina* esistono due posizioni.

Alcuni (8) teorizzano l'indeducibilità delle perdite pregresse poiché manca il presupposto stes-

so della compensazione e cioè l'omogeneità dei risultati contrapposti, omogeneità che viene a mancare quando vengono messi a confronto il reddito dell'esercizio fallimentare e quello degli esercizi precedenti poiché vengono contrapposte grandezze patrimoniali iniziali e finali senza riferimento a criteri di valutazione reddituale.

La dottrina (9) che afferma la piena deducibilità delle perdite pregresse argomenta che:

1) il presupposto del meccanismo del riporto delle perdite regolato dagli artt. 8 e 102 del testo unico è l'esistenza, in uno o più dei cinque periodi successivi a quello in cui si è avuta la perdita, di un reddito fiscalmente rilevante (10). Ciò che importa dunque è che vi sia un "reddito", una manifestazione di capacità contributiva, qualunque siano le regole che presiedono alla determinazione di questo risultato e a nulla rilevando come il reddito si sia venuto a formare;

2) l'art. 125, comma 3, TUIR prevede che la *perdita del periodo fallimentare* confluisca per i soggetti passivi IRPEF nel reddito complessivo del periodo d'imposta nel corso del quale si conclude la procedura e che sia riportabile nei periodi successivi così come previsto dall'art 8 del TUIR. Non si capisce perché per *le perdite dei periodi precedenti* alla dichiarazione di fallimento dovrebbe valere una regola diversa in mancanza di deroga stabilita espressamente dal legislatore. Così anche per le società di capitali altrimenti si genererebbe un'illogica disparità di trattamento fra soggetti IRPEG e soggetti IRPEF;

3) il legislatore, non prevedendo nulla di esplicito nel TUIR riguardo al riporto delle perdite pregresse, non ha voluto innovare la fattispecie rispetto a quanto previsto dall'art. 73 del DPR 29

il fisco

(9) Dario Stevanato, "Aspetti problematici della determinazione del reddito d'impresa in sede di chiusura della procedura fallimentare", *Rivista di Diritto Tributario*, I, 1992, p. 665.

(10) D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni

Art. 8

Determinazione del reddito complessivo
(comma 3)

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi ma non oltre il quinto, per l'intero importo in cui trovi capienza in essi....

Art. 120

Determinazione del reddito complessivo
(comma 1)

1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza...

(6) Rispettivamente, in banca dati *fiscovideo* e in "Il fisco" n.444/1980, pag. 4190

(7) In Banca-Dati CD ROM "Codice Tributario", Il Sole 24 Ore. Si segnala anche la Risoluzione della Dre del Veneto n. 22512 del 10 maggio 2001, ne "Il Sole 24 Ore Nordest" del 17 settembre 2001.

(8) Cerri "Il reddito d'impresa nel fallimento", *Corr. Trib.*, 1988, p. 2785; Potito "Le procedure concorsuali sotto il profilo dell'imposizione sul reddito", *Riv. Dir. Fin.*, 1989, I, p. 297; Carlo Bianco, "Le perdite pregresse nella determinazione del reddito imponibile nel fallimento. Alcune riflessioni", *il fisco*, 1994, n. 4, p. 1014.

settembre 1973, n.597 e cioè che le perdite pregresse potevano essere scomputate dai redditi della procedura fallimentare.

3) Ritenute d'acconto subite dal fallimento sugli interessi dei depositi bancari

La circolare n. 26/E del 22 marzo 2002 al punto 6) fornisce chiarimenti su alcune problematiche relative alle ritenute effettuate sugli interessi attivi dei depositi intestati alle procedure, in particolare sulla natura e sull'eventuale rimborso delle ritenute.

Così l'*incipit* del paragrafo: "Le ritenute operate ai sensi dell'articolo 26 del DPR n. 600/1973, sugli interessi attivi dei depositi intestati alle procedure concorsuali, costituiscono ritenute a titolo di acconto sulle imposte dovute al termine della procedura sul risultato complessivo della stessa, determinato a norma dell'art. 125, comma 2, del Tuir."

In base al dettato letterale della circolare, le ritenute sugli interessi attivi dei fallimenti sono a titolo d'acconto, ma ai sensi dell'art. 93, comma 2, del TUIR, in base al quale le ritenute si scomputano nel *periodo d'imposta* in cui i redditi da cui traggono origine concorrono a formare il reddito complessivo, è possibile affermare che (11):

- per i fallimenti di *ditte individuali* e di *società di persone* le ritenute sono applicate a titolo di imposta: ai fini IRPEF il periodo compreso fra apertura e chiusura della procedura fallimentare non è considerato autonomo periodo d'imposta poiché rimane all'imprenditore l'obbligo annuale di dichiarare i redditi personali; ne discende che si applica quanto disposto dall'art. 26, comma 4, del DPR 600/73 e cioè che "in ogni caso" (cioè quando non sia possibile l'applicazione della ritenuta a titolo di acconto) le ritenute sono applicate a titolo di imposta;

- per i fallimenti di *società di capitali* le ritenute sono applicate a titolo di acconto: ai fini IRPEF il periodo concorsuale costituisce autonomo periodo d'imposta e il curatore è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi finale e a versare l'imposta, se dovuta, calcolata sul residuo attivo (art. 18, comma 3, DPR n. 42/1988).

La circolare al punto 6) approfondisce la questione dell'eventuale rimborso delle ritenute in eccedenza, ipotesi certamente non infrequente. Normalmente nelle procedure concorsuali, in sede di dichiarazione finale del fallimento, non emerge alcun reddito imponibile e quindi nessuna imposta. Le ritenute subite durante l'intero *maxi* periodo concorsuale eccedenti l'imposta dovuta

in sede di chiusura del fallimento dovranno essere rimborsate ai sensi dell'art. 94 del TUIR sulla base della dichiarazione fiscale finale che è titolo per rendere esigibile il credito (12).

La lettera della norma è chiara: l'indicazione in dichiarazione dei redditi è condizione necessaria per esercitare il diritto al rimborso delle ritenute (13). Tuttavia si segnalano, pur se isolate, pronunce giurisprudenziali e ministeriali in senso opposto. Per esempio, secondo la Commissione Tributaria di I grado di Chieti con decisione n. 717 dell'11 ottobre 1986 il curatore ha il diritto di ottenere in anticipo ed ogni anno il rimborso delle ritenute "anche se manca (perché non può che mancare) la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta per il quale è stato chiesto il rimborso". L'Amministrazione Finanziaria, nella non recente risoluzione ministeriale n. 15/003 del 16 gennaio 1979 (14), aveva escluso la possibilità del rimborso delle ritenute a causa della mancata presentazione di dichiarazioni annuali.

A favore dello scomputo in dichiarazione finale, la Corte di Cassazione, con sentenze n. 14127 del 14 novembre 2001 (15), n. 7838 del 22 marzo-11 giugno 2001 (16) e n. 13154 del 29 dicembre 1995 (17). In quest'ultima pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto che "i sostituti d'imposta indicati nell'art. 26, comma 2, DPR 600/73 hanno l'obbligo di operare le ritenute d'acconto sugli interessi di conti correnti e di depositi bancari e postali anche quando l'impresa a favore della quale sono corrisposti sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, non rilevando in contrario la circostanza che ... l'accertamento di un effet-

il fisco

(12) A. Sammartano, M. Romano, L. Quagliata, *cit.*; B. Quatraro, S. D'Amora, "Il curatore fallimentare", Giuffrè, Milano, 1999, p. 4699; C. Zafarana, "Manuale tributario del fallimento", Ipsoa, 1999. "...l'art. 94 stabilisce che se l'ammontare complessivo del credito d'imposta, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto è superiore a quello dell'imposta dovuta, il contribuente ha il diritto di chiedere il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. La norma prevede quindi lo scomputo ed il diritto al rimborso solo in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi alla cui formazione hanno concorso gli interessi assoggettati alla ritenuta e non si vede come la norma possa essere diversamente interpretata in mancanza di una espressa deroga per le procedure concorsuali. Non è quindi esperibile alcuna procedura per ottenere il rimborso prima della chiusura del fallimento ... Poiché il credito si forma a mano a mano che le ritenute vengono effettuate, non vi sono motivi per escludere la cessione di detto credito (ancorché non liquido ed esigibile) anche prima della chiusura del fallimento"

(13) G. Marini, "Appunti in tema di ritenute sugli interessi attivi accreditati nel corso delle procedure concorsuali", *Rassegna Tributaria*, 2000, n. 3, pag. 797.

(14) In "il fisco" n. 11/1979.

(15) In banca dati "il fiscovideo"

(16) Estratto in *La settimana fiscale* n. 30/2001.

(17) In banca dati "il fiscovideo"

(11) A. Sammartano-M. Romano-L. Quagliata, "Aspetti fiscali e contabili nelle procedure concorsuali", *Il Sole 24Ore*, 1998.

tivo debito d'imposta sul reddito d'impresa dell'ente possa essere compiuto *soltanto nella fase di chiusura della liquidazione*, ove risulti un residuo attivo imponibile, scomputandosi in tal caso dall'imposta dovuta dal commissario liquidatore gli **acconti** prelevati dai sostituti nel corso della procedura ed insorgendo invece il diritto dell'ente medesimo al rimborso totale o parziale di dette somme nell'opposta ipotesi in cui, in base alle risultanze del conto di gestione e del bilancio finale, non siano dovute imposte sui redditi d'impresa o siano dovute imposte per un ammontare inferiore a quello delle ritenute d'acconto...". La *Commissione Tributaria Centrale, sez. VIII, 15 settembre 1997, n. 4342* (18) ha sancito che lo scomputo delle ritenute debba avvenire nel *periodo d'imposta annuale* nel quale gli interessi concorrono a formare il reddito complessivo. In sostanza, dal momento che non è possibile scomputare la ritenuta nell'anno di formazione, poiché la curatela fallimentare non può dichiarare redditi riferiti alle singole annualità, bensì deve presentare un'unica dichiarazione dei redditi riferita al periodo compreso fra l'inizio e la chiusura della procedura, ne consegue che la ritenuta in oggetto debba essere considerata *a titolo d'imposta* e non possa essere oggetto di rimborso.

Come sopra evidenziato, dovranno essere rimborsate ai sensi dell'art. 94 del TUIR sulla base della dichiarazione fiscale finale, le ritenute subite durante l'intero maxi periodo concorsuale eccedenti l'imposta dovuta in sede di chiusura del fallimento. Tali somme tuttavia non sarebbero più distribuibili proprio a causa dell'intervenuta chiusura del fallimento. La circolare n. 26/E punto 6), rispondendo ad interpello di un contribuente, chiarisce che l'espressione "chiusura del fallimento" deve essere assunta nella sua accezione civilistica. Pertanto, anche ai fini fiscali, il momento di chiusura del fallimento coincide con l'emissione del decreto del tribunale di cui all'articolo 119 della legge fallimentare, necessariamente ad un'epoca successiva al riparto e così conclude: "si deve ritenere che l'eventuale rimborso di eccedenze di ritenute d'acconto operate ai sensi dell'art. 26 del Tuir resti nella titolarità dell'imprenditore fallito, nei confronti del quale potrà sempre essere intrapresa un'azione civile per il recupero dei crediti residui, anche, eventualmente, con una nuova procedura fallimentare.". Dunque i creditori possono agire nei confronti del fallito tornato in bonis attraverso procedure esecutive o azione surrogatoria o sequestro conservativo oppure, ex art. 121 della Legge Fallimentare,

chiedere la riapertura del fallimento (19). Tuttavia l'Amministrazione Finanziaria dimentica di chiarire che cosa succede invece nell'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa per la quale la legge non prevede la riapertura della procedura e con la chiusura si estingue l'impresa.

In conclusione, si ritiene che i crediti d'imposta derivanti dalle eccedenze di ritenute possano essere ceduti prima della chiusura del fallimento ex art. 43-bis del DPR n. 602/1973 che prevede che:

- al comma 1, le disposizioni degli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi e il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione;

- al comma 2, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'Ufficio delle Entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.

Conclusioni

La circolare n. 26/E del 22 marzo 2002 affronta svariate problematiche connesse all'applicazione della normativa tributaria relativa alle procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare. In particolare, nell'ipotesi che qui interessava di residuo attivo tassabile alla fine della procedura concorsuale, la circolare chiarisce che:

- il patrimonio netto dell'impresa all'inizio della procedura (uno dei due parametri per quantificare il reddito del fallimento) è pari alla differenza tra il valore degli elementi attivi ed il valore degli elementi passivi in base al valore fiscalmente riconosciuto e non derivante da stima;

- la perdita del periodo d'imposta immediatamente precedente la dichiarazione della procedura concorsuale è utilizzabile in diminuzione del risultato della procedura stessa e dei successivi quattro periodi d'imposta;

- le ritenute operate ai sensi dell'articolo 26 del DPR n. 600/1973, sugli interessi attivi dei depositi intestati alle procedure concorsuali, costituiscono ritenute a titolo di acconto sulle imposte dovute al termine della procedura sul risultato complessivo della stessa.

il fisco

(18) In banca dati "il fiscovideo"

(19) G. Marini, *cit.*: "In tal caso, dovendosi applicare alla riapertura le norme dettate per il fallimento, la somma corrispondente al rimborso ottenuto dovrebbe essere depositata presso un istituto di credito con la conseguente nascita di nuovi interessi, soggetti a loro volta a ritenuta".